



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 07.02.2014)

N. 22 del 28.02.2014

(adottata ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000)

**OGGETTO: Riclassificazione urbanistica Eredi Acampora Maria. DETERMINAZIONI.
ESEGUIBILE**

L'anno 2014 il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore nella sede del Comune di Marigliano, il Sub Commissario Straordinario dott.ssa Rosanna Sergio, con l'assistenza del Segretario Generale avv. Stefania Urciuoli, previa istruttoria predisposta dall'ufficio competente;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella presente;

DELIBERA

- Approvare il provvedimento in oggetto, nel testo che si allega alla presente;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.TO Dott.ssa Rosanna Sergio

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO avv. Stefania Urciuoli

Per copia conforme all'originale

Marigliano 28.02.2014

IL RESPONSABILE SETTORE VII

dr.ssa Giuseppa Capone

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 28.02.2014 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)

Marigliano 28.02.2014

f.to Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

dr.ssa Giuseppa Capone

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

f.to Giuseppa Capone



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)



Settore IV

Responsabile ing. Andrea Ciccarelli

OGGETTO: Riclassificazione urbanistica Eredi Acampora Maria. DETERMINAZIONI.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

Il responsabile del settore IV
ing. Andrea Ciccarelli

Premesso:

- che con istanza in data 16.12.2013, prot. n. 28672, i sigg.ri Alessandro Guzzo e Pietro Giovanni Guzzo, quali Eredi Acampora Maria, assistiti dall'avv. Domenico Vitale, chiedevano al Comune la adozione di «*un provvedimento di riqualificazione urbanistica (con classificazione di zona edificabile)*»;

- che le aree alle quali si riferiva l'istanza sono così catastalmente riportate:

a) foglio n. 18, p.lle 1012, 1013, 1015, 1016 e 1017;

- che con nota in data 10.2.2014, prot. n. 3033, 94, questo ente comunicava ai richiedenti il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-*bis* della L. 241/90 della domanda presentata in data 16.12.2013, prot. n. 8158, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni e segnalando che la comunicazione interrompeva i termini per la conclusione del procedimento;

- che, con nota in pari data 19.2.2014, pervenuta al protocollo dell'ente in data 20.2.2014, prot. n. 3723, i richiedenti partecipavano al procedimento presentando le proprie osservazioni, con la quale precisavano che «*si intende rigettare la richiesta di riclassificazione facendola passare come richiesta di riconoscimento della sola suscettività edificatoria: tale non è. La domanda è rivolta ad una riclassificazione del terreno, a tutt'oggi privo di ogni destinazione qualunque essa sia; la cui valutazione è rimessa all'organo procedente*»;

Considerato:

- che le aree di proprietà degli istanti ricadevano, nel P.R.G. approvato con decreto del Presidente della Provincia di Napoli in data 14.5.1990, n. 71, nella loro quasi totalità in zona B-stralciata e, come tale, soggetta alla disciplina di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b) L. Reg. 17/1982, ed in parte in zona F;

- che alla luce di quanto precisato nelle osservazioni presentate dagli istanti in data 20.2.2014, prot. n. 3723, i richiedenti chiedono che le aree ricevano una disciplina urbanistica qualsiasi essa sia (che non necessariamente ne riconosca la possibilità edificatoria) e non siano soggette al regime delle zone bianche;

- che il Comune ha l'obbligo di dare una disciplina urbanistica alle aree che ne sono prive, ma non di dare ad esse necessariamente quella richiesta dai privati, poiché in sede di pianificazione urbanistica resta fermo il principio della discrezionalità delle scelte pianificatorie dell'ente

- che in effetti sussiste l'obbligo per il Comune di attribuire alle predette aree, così come a tutte quelle stralciate in sede di approvazione del PRG ed a quelle comunque prive di disciplina, una destinazione urbanistica, ragion per cui la classificazione dell'area va necessariamente effettuata in un'ottica d'insieme che interessi l'intero territorio comunale perché in gran parte privo *ab initio* di disciplina urbanistica, e, quindi, in sede di pianificazione organica e non esaminando singolarmente, ed in modo parziale, i singoli lotti;

- che per tale finalità veniva adottato il PUC con delibera di G.M. in data 8.3.2012, n. 19, integrato con delibera di G.M. in data 31.7.2012, n. 79;

- che sul PUC la Provincia di Napoli, con la delibera n. 858/2012, ha espresso parere di non coerenza, ragion per cui occorre proseguire il procedimento secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio in data 4.8.2011, n. 5;

Tutto ciò premesso

propone

al Commissario Straordinario di rigettare la domanda dei richiedenti per la parte in cui chiede una classificazione delle aree che ne consenta l'edificazione e di procedere alla classificazione nel rispetto del giusto procedimento di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio in data 4.8.2011, n. 5.

Marigliano, 27.2.2014.

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Andrea Ciccarelli

IL SUB COMMISSARIO

Vista l'allegata proposta del responsabile del Settore IV ing. Andrea Ciccarelli, finalizzata al diniego motivato, agli Eredi Acampora della classificazione delle aree identificate catastalmente al foglio 28 particelle foglio n. 18, p.lle 1012, 1013, 1015, 1016 e 1017 »;

Ritenuta tale proposta meritevole di accoglimento;

Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) di accogliere la proposta del responsabile del settore IV ing. Andrea Ciccarelli, finalizzata al diniego motivato domanda degli Eredi Acampora per la parte in cui si chiede una classificazione delle aree che ne consenta l'edificazione e di procedere alla classificazione nel rispetto del giusto procedimento di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio in data 4.8.2011, n. 5;

2) di demandare allo stesso l'adozione degli adempimenti consequenziali, ivi compreso il provvedimento finale di diniego.

3) di dare atto che sono in corso le direttive per l'adozione dei provvedimenti di pianificazione.

IL S U B C O M M I S S A R I O

Dott. Ssa Rosanna Sergio